



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SIANI-ALIGHIERI"**

Via R. De Vito, 1 - 80034 Marigliano (NA)

Uffici Segreteria e Direzione Via San Francesco, 64 - Tel/ Fax 0815192025

Cod. mecc. NAIC8G7002 C.F. - 92073440635 C.U. - ZXKKXP

email naic8g7002@istruzione.it indirizzo pec naic8g7002@pec.istruzione.it

I.C. SIANI ALIGHIERI MARIGLIANO
Prot. 0003125 del 13/05/2025
IV-5 (Uscita)

Amministrazione Trasparente/albo/sito web

Oggetto: Contratto di noleggio, relativo alla procedura di affidamento diretto del servizio di noleggio, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023 in conformità con il D.I. 129/2018 nell'Ambito del Progetto: "Nessuno Escluso"

D.M. 19 del 02/02/24 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

Titolo progetto: "Nessuno Escluso"

Codice avviso CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-52907

CUP: H94D21000700006

CIG B6CC675137

CONTRATTO DI NOLEGGIO

TRA

L'Istituto Comprensivo "Siani-Alighieri", avente sede legale a Marigliano (NA) in Via Roberto De Vita, 1 - 80034, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Tania Iasevoli, nata a Napoli il 15/04/1973, ed avente codice fiscale 92073440635 e cod. meccanografico naic8g7002

E

SI4 SRL con sede in con sede legale in Napoli (NA) in Via Grande degli Orefici n. 14 p.iva 06557471213, di seguito anche, breviter, il "Locatore",

PREMESSO CHE

1) il Conduttore, nell'ambito della propria attività, ha necessità di noleggiare apparecchiature atte all'attività del Progetto **"Nessuno Escluso"** CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-52907 CUP: H94D21000700006 per la realizzazione dei **Percorsi laboratoriali nell'ambito del D.M. 19 del 02/02/24 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica"** **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU** ed a questa strumentali e che a tal fine si è rivolta al Locatore per ottenere siffatte attrezzature in locazione;

2) il Locatore è addivenuto alla determinazione di acconsentire a detta locazione e che tale attività commerciale rientra nello spettro del proprio oggetto sociale.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Le premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il Locatore si obbliga a far godere il Conduttore delle attrezzature di sua proprietà - come descritte nell'offerta economica presentata ed accettata e che si intende costituire parte integrante del presente contratto, e funzionali allo svolgimento dell'attività di questo individuate in premessa e si obbliga altresì a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata della locazione.

Art. 3 - Accettazione delle attrezzature

Sottoscrivendo il presente contratto, il Conduttore dichiara espressamente di accettare le attrezzature tutte locategli come "viste e piaciute" e che queste sono pienamente conformi all'offerta delle stesse presentata dal locatore.

Art. 4 - Corrispettivi, restituzione e fatturazione

Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 5 e 13, l'importo del corrispettivo viene determinato sulla base delle pertinenze di cui all'allegata offerta valida dalla data di sottoscrizione del presente contratto e di cui il Conduttore dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente i termini economici relativi alle apparecchiature di interesse.

Modificazioni degli importi stabiliti nella suddetta offerta dovranno essere concordate fra le parti e risultare per iscritto. Tale offerta, allegata al presente contratto, si intende parte integrante di esso.

Il corrispettivo di locazione verrà calcolato sulla base dell'effettiva durata del noleggio e precisamente dalla data di consegna della merce al Conduttore fino alla effettiva restituzione della stessa presso la sede del Locatore. Il Locatore fatturerà il canone alla riconsegna dell'attrezzatura locata.

Art. 5 – Durata del contratto

Il noleggio del materiale in oggetto decorre dal giorno dal giorno **12.05.2025 e termina entro il 29.05.2025** secondo un calendario da definire.

E' nella facoltà del Conduttore richiedere il consenso del Locatore ad un eventuale posticipo della Data di Restituzione qui stabilita, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di questa. La richiesta dovrà pervenire al Locatore a mezzo pec.

Il Conduttore non potrà tuttavia trattenere la merce locatagli oltre la Data di Restituzione senza che consti il consenso scritto del Locatore pervenuto a mezzo pec. In caso di inerzia del Locatore il consenso si intende negato.

Qualora il Condatto, pur non constando il consenso di cui sopra, trattenga arbitrariamente le apparecchiature oltre la Data di restituzione, originale o concordemente posticipata a norma del paragrafo precedente, fermo restando quanto previsto relativamente all'eventualità di cui all'articolo 13, il corrispettivo dovuto per il periodo di trattenimento arbitrario della merce -e sino alla effettiva restituzione della stessa presso la sede del Locatore- sarà computato raddoppiando gli importi previsti nell'allegata offerta.

In ogni caso, nessuna riduzione della durata della locazione rispetto a quella identificata in testa al presente articolo o riduzione del corrispettivo di noleggio su tale base computato sarà accordata al Condatto e pertanto neanche in conseguenza del mancato utilizzo del materiale sia per ragioni di arresto delle attività, sia per qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Il Condatto verserà un importo pari al totale del corrispettivo di locazione, calcolato sulla durata di locazione prevista e richiesta del conduttore, a mezzo Mandato di pagamento della cifra. L'importo totale del servizio € 5.327,87 (cinquemilatrecentoventisette/87) iva esclusa, per un totale onnicomprensivo pari ad € 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

Art. 7 – Pagamento

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 6 verrà effettuato dal Condatto a seguito di regolare emissione da parte del Locatore di fattura al termine del periodo di locazione.

L'importo dovuto sarà erogato solo dopo presentazione di fattura elettronica con o senza applicazione dello split payment, nel caso di fornitura di beni e/o servizi soggetti o meno ad IVA, nelle misure previste dalle normative vigenti.

La fattura dovrà essere intestata all'IC "F. Palizzi" e riportare:

- CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-52907
- CUP: H94D21000700006
- CIG: B6CC675137

La liquidazione del pagamento è subordinata all'erogazione dei fondi da parte del Ministero, salvo anticipo di cassa da parte dell'istituto Scolastico.

Art. 8 – Condizioni d'uso

Il Condatto si impegna ad utilizzare l'attrezzatura locata in modo idoneo e tale da non compromettere lo stato di buona conservazione e comunque in modo tale da lasciarne inalterati valore commerciale, idoneità alla destinazione d'uso, caratteristiche e specifiche tecniche.

E'fatto espresso divieto al Condatto di modificare o far modificare, riparare o far riparare il materiale noleggiato, salvo diverso consenso scritto del Locatore comunicato a PEC.

Art. 9 – Esame delle attrezzature

Al momento della riconsegna, il Locatore, o soggetti da lui indicati, effettuerà un esame della merce restituita dal Condatto presso la sua sede, al fine di verificarne la non alterazione di caratteristiche, specifiche tecniche, stato di conservazione ed idoneità alla destinazione d'uso loro propria.

Ad esito positivo del suddetto esame il Locatore accetterà la merce riconsegnata e tale accettazione costituirà la data di termine del noleggio ai fini del calcolo del corrispettivo. Il Locatore, nel caso di eccessiva durata delle operazioni di controllo sulle attrezzature restituite, si impegna a non porre a carico del Condatto tale eccedenza, fermo restando che l'accettazione definitiva della merce avverrà in ogni caso al momento della finalizzazione dell'esame di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Nel caso in cui l'esame dovesse avere esito negativo ed il Locatore ravvisi danneggiamenti o qualsiasi altra alterazione della merce restituita, ivi compresa anche la mancata restituzione di parte dell'attrezzatura locata di cui al DDT, salvo che una eventualità di restituzione ripartita non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta dalle parti, detto Locatore avrà in ogni

caso la facoltà di far riparare e/o ripristinare la merce danneggiata o di pretendere il risarcimento dei danni a norma del successivo articolo 12.

Art. 10 – Sopravvenienze e risoluzione

Nel caso in cui in corso di noleggio il materiale locato dovesse subire guasti o comunque alterazioni in conseguenza di una condotta da parte del Conduttore incompatibile con le condizioni d'uso di cui all'articolo 9, tali sopravvenienze dovranno essere tempestivamente comunicate al Locatore che provvederà alle riparazioni del caso a norma del successivo articolo 11. Nei casi di cui al precedente paragrafo, la violazione delle condizioni d'uso da parte del Conduttore si presume.

Qualora, nonostante l'inerzia del Conduttore, dovessero giungere a conoscenza del Locatore gli eventi o le violazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, detto Locatore potrà inviare formale lettera di diffida al Conduttore allo scopo di intimare la cessazione immediata della condotta contraria alle condizioni d'uso di cui all'articolo 9. Nel caso in cui tale condotta dovesse essere reiterata in spregio dell'intimazione suddetta il Locatore avrà la facoltà di risolvere senz'altro il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, pretendendo la restituzione immediata della merce locata oltre che compiendo le operazioni e pretendendo le somme tutte di cui al successivo articolo 11 nonché dovute a titolo di corrispettivo per il periodo effettivo di locazione.

Art. 11 – Riparazioni e risarcimento

Il Locatore avrà la facoltà di riparare o far riparare, o far compiere operazioni di ripristino sulla merce danneggiata nell'eventualità tutte previste nel presente contratto secondo le modalità e i tempi che riterrà più opportuni e le relative spese, debitamente documentate, saranno addebitate al Conduttore. A questo fine, le attrezzature riparante o ripristinante dovranno essere consegnate a proprie spese dal Conduttore presso la sede del Locatore ed ivi, se del caso, ritirate.

Nell'eventualità in cui le attrezzature restituite dal Conduttore siano gravemente danneggiate, distrutte o comunque versino in uno stato di conservazione tale da rendere inutili ed infruttuose oltre che eccessivamente onerose le operazioni di riparazione e/o ripristino, oppure ancora nel caso in cui alcune delle attrezzature di cui al DDT non vengano restituite alla Data di Restituzione e trattenute dal Conduttore, fermo restando il dispositivo del successivo articolo 12, il Locatore avrà la facoltà di chiedere al Conduttore il versamento di un importo a titolo di risarcimento danni pari al valore di mercato corrente, per il nuovo, delle suddette attrezzature.

Art. 12 – Mancata restituzione

Nel caso in cui alla Data di Restituzione stabilita nel presente contratto, od a quella successiva concordata per iscritto dalle parti secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, il Conduttore non abbia reso le apparecchiature oggetto della locazione presso la sede del Locatore, fermo quanto previsto dal quarto paragrafo del citato articolo 5 relativamente al sovrapprezzo sugli importi di listino in caso di ritardo, detto Locatore invierà formale comunicazione di costituzione in mora al Conduttore a mezzo lettera raccomandata a/r al fine di intimare la restituzione immediata dell'attrezzatura ed apponendo un termine non inferiore a 7 giorni per tale adempimento.

Art. 13 – Proprietà e manleva

La proprietà delle attrezzature oggetto del presente contratto è e resterà del Locatore. Il Conduttore si impegna a non cederle, sublocarle, sottoporle in pegno o comunque disporne per finalità diverse dalla destinazione d'uso loro propria.

La perdurante proprietà delle attrezzature in capo al Locatore sarà resa nota dal Conduttore ai suoi aventi causa relativamente ad ogni pretesa da questi vantata a qualsiasi titolo, anche in forza di atti di carattere esecutivo o cautelare.

Il Conduttore, sottoscrivendo il presente contratto, acconsente a lasciare indenne e manlevato il Locatore, anche promettendo il fatto del terzo a norma dell'articolo 1381 del codice civile, relativamente a qualsivoglia pretesa di risarcimento di danni, responsabilità, perdita, spesa o domanda, ivi comprese le spese legali, riferite a violazione da parte del Conduttore stesso delle condizioni d'uso di cui all'articolo 9 o comunque riferibili direttamente od indirettamente all'utilizzo e detenzione delle attrezzature da quest'ultimo locate che potessero essere avanzate da terzi, anche aventi causa del Conduttore.

Art. 14 – Esclusione di responsabilità ed assicurazione

Il Locatore non assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia relativamente a qualsiasi danno o pregiudizio, diretto o indiretto, che possa derivare al Conduttore da ritardate consegne, difetti occulti del materiale o suo non efficiente funzionamento, sinistri, totali o parziali, che avvengono durante le attività e suscettibili di provocarne l'arresto, quali, a

mero titolo esemplificativo, danneggiamenti di supporti o interazioni distruttive fra le apparecchiature locate e le strumentazioni già in possesso del Conduttore.

Nel caso in cui il Conduttore provi che il malfunzionamento delle apparecchiature non dipenda dalle violazioni di cui all'articolo 9, il Locatore sarà tenuto esclusivamente alla sostituzione del materiale non funzionante ed eventualmente, in via residuale e subordinata, alla riparazione del materiale a proprie spese. A tal fine sarà a carico e sotto la responsabilità del Conduttore condurre le attrezzature riparante presso la sede del Locatore ed ivi ritirarle una volta riparate, contestualmente accettandole come in perfetto stato di funzionamento ed idonee alla destinazione d'uso loro propria. Il tempo necessario alla riparazione od alla sostituzione delle apparecchiature danneggiate di cui sopra non verrà computato ai fini della determinazione del corrispettivo di noleggio.

Resta altresì inteso che il Locatore non assume alcuna responsabilità relativamente ad ogni danno o pregiudizio, diretto o indiretto, che possa derivare al Conduttore dalla sostituzione o dalla riparazione delle attrezzature per ritardi nelle attività, mancate scadenze o per qualsiasi altra ragione.

Il Conduttore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna altresì a provvedere personalmente alla assicurazione delle apparecchiature locate.

Art. 15 – Spostamento

Gli spostamenti tutti del materiale locato sono esclusivo carico e sotto l'esclusiva responsabilità del Conduttore che in ogni caso ritirerà e riconsegnerà le apparecchiature locate, anche ai fini delle riparazioni o sostituzioni di cui agli articoli 11 e 14, presso la sede del Locatore.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

Il Conduttore non ha facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto se non formalmente autorizzato per iscritto dal Locatore a PEC in data anteriore a detta cessione.

Art. 17 – Modifiche ed integrazioni

Eventuali accordi modificativi del presente contratto dovranno essere conclusi per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto nel seguente contratto si applicano le rilevanti norme del codice civile in materia di locazione di beni mobili.

Art. 18 – Giurisdizione e risoluzione delle controversie

Il presente contratto è regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla legge italiana tranne per quanto espressamente previsto in questi articoli.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, e/o all'esecuzione, e/o alla risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Si allegano:

- Offerta in vigore al momento della sottoscrizione
- Copia di valido Documento di Identità del Conduttore o del Legale rappresentante se persona giuridica.

Castellammare di Stabia,

Per accettazione,

IL CONDUTTORE
(timbro e firma)

IL LOCATORE
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Conduttore dichiara di aver letto e di approvare specificamente ed espressamente gli articoli 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

IL CONDUTTORE
(timbro e firma)

IL LOCATORE
(timbro e firma)